



COMMISSIONE  
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE  
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA  
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 19.12.2011  
COM(2011) 940 definitivo

2011/0467 (NLE)

Proposta congiunta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in  
considerazione della situazione in Libia**

## RELAZIONE

- (1) Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 che impone misure restrittive in considerazione della situazione in Libia per attuare la risoluzione 1970 (2011) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Conformemente alla risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 17 marzo 2011, le attività della Banca centrale della Libia e della Libyan Arab Foreign Bank sono state congelate a norma del regolamento (UE) n. 233/2011.
- (2) Il 15 settembre 2011 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 2009 (2011) per favorire la ripresa della Libia dopo il recente conflitto e cominciare ad abolire alcune delle sanzioni imposte ai sensi dell'UNSCR 1970 e delle risoluzioni successive. L'UNSCR 2009 dispone lo sblocco trasparente e responsabile di determinati fondi congelati per favorire la ripresa dell'attività economica.
- (3) Il 16 dicembre 2011 il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha deciso di revocare le misure restrittive nei confronti della Banca centrale della Libia e della Libyan Arab Foreign Bank istituite con la risoluzione 1973(2011) del 17 marzo 2011. Il Consiglio sta preparando una decisione PESC per attuare questa decisione dell'ONU.
- (4) Queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (5) L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione europea propongono pertanto di porre fine alle misure restrittive corrispondenti di cui al regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2011/.../PESC del Consiglio, del ... 2011, che modifica la decisione 2011/137/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia<sup>1</sup>,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 marzo 2011, a seguito della decisione 2011/137/PESC del Consiglio, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia<sup>2</sup>. Il regolamento (UE) n. 204/2011 dispone in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche della Banca centrale della Libia e della Libyan Arab Foreign Bank.
- (2) Alla luce dell'UNSCR 2009 (2011) e a seguito della decisione 2011/178/PESC, il regolamento (UE) n. 965/2011 dispone in particolare adeguamenti al congelamento delle attività di determinate entità libiche per sostenere la ripresa economica del paese.
- (3) Con la decisione del 16 dicembre il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha posto fine alle misure riguardanti la Banca centrale della Libia e la Libyan Arab Foreign Bank. In linea con la decisione 2011/.../PESC occorre pertanto modificare la disposizione pertinente del regolamento (UE) n. 204/2011.
- (4) Queste misure rientrano nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione.
- (5) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

---

<sup>1</sup> GUL ... del ...2011, pag. ...

<sup>2</sup> GUL 58 del 3.3.2011, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito da quanto segue:

“4. Tutti i fondi e le risorse economiche che il 16 settembre 2011 appartenevano a o erano posseduti, detenuti o controllati da:

- (a) Libyan Investment Authority e
- (b) Libyan Africa Investment Portfolio

e che in tale data si trovavano al di fuori della Libia rimangono congelati.”

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio  
Il presidente*